




Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio COVID-19

Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno Scolastico

Data 24 AGOSTO 2020

Datore di Lavoro (DL)	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Medico Competente (MC)	
Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)	



Il presente documento è valevole come integrazione al documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo vigente

PREMESSA

In linea con il “Protocollo D’intesa del **06.08.2020** per la gestione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale, atto a garantire l’avvio dell’a.s. 2020/21” in sicurezza attraverso l’osservanza di misure contenitive necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione scolastica in generale, ma anche per le caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio all’interno della scuola.

In previsione di una ripresa dell’attività didattica in presenza occorre adottare misure adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, livelli di tutela della salute e sicurezza di tutta la popolazione presente all’interno della scuola. La loro riapertura attualmente pone da un punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus. Si sottolinea che tutte le misure adottate possono ridurre il rischio di trasmissione ma non azzerarlo. Tuttavia la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze disponibili e contenute nelle **“Indicazioni operative AGGIORNATE per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”, versione del 21 agosto allegato al presente documento (Ministero della Salute, dell’Istruzione e INAIL)**

La costituzione di un Protocollo ad hoc per la gestione del COVID-19 presso questa Istituzione Scolastica è data dall’esigenza di fornire elementi specifici di intervento, tenendo conto della specificità e della modalità di gestione e organizzazione del lavoro all’interno della scuola.

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure del protocollo al contrasto della diffusione del COVID-19 il Dirigente Scolastico visto il **“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali** ha costituito la seguente **commissione**, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione
È presieduta dal Dirigente Scolastico.

VISTO - Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS - CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanato dall’INAIL, ad aprile 2020

DECRETA

la costituzione del Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19, che risulta composto da:

NOMINATIVO	RUOLO
Prof.ssa Rosanna DIVICCARO	Dirigente Scolastico
Dott. Mariangela DI SCHIENA	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Ins. Maria LAMACCHIA	Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Ins. Maria CARBONE	Collaboratrice del Dirigente Scolastico
Prof. Ieva Sabino	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Sig.ra Filomena BRUNO	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Comitato così costituito resterà in carica fino al termine dell’Emergenza da Covid-19 e assolverà agli impegni previsti per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;
- il Protocollo quadro *“Rientro in sicurezza”*, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- l’art. 83 della Legge 77/2020 in materia di *“Sorveglianza sanitaria eccezionale”* che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che *«Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»*;
- Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del *“Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”*;
- l’art. 231bis della Legge 77/2020 recante *“Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza”*;
- *Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministro e le organizzazioni sindacali, che ha come principale obiettivo quello di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/21 in presenza*;
- *criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità*
- ***Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’Infanzia”, versione del 21 agosto;***

INDICE

PREMESSA.....	2
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
<u>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	
1. COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO.....	6
2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO E USCITA.....	7
3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI.....	7
4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI SPAZI COMUNI E ATTREZZATURE.....	8
5. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE.....	10
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.....	11
7. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA – MEDICO COMPETENTE – RLS.....	16
8. CAPACITA' DI CONTROLLO E RISPOSTA DEI SERVIZI SANITARI DELLA SANITA' PUBBLICA TERRITORIALE E OSPEDALIERA – Supporto Ministeriale.....	17

Di seguito si riportano le indicazioni operative sentite il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19

Con il rientro in aula degli studenti il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine rappresentano le misure obbligatorie da adottare in quanto richiedono un'armonizzazione del tempo scuola (monte ore delle discipline), con le dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola.

Il dirigente scolastico deve valutare l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando la presenza degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

Nel lavoro preliminare di mappatura fatto nelle **aule** dei vari plessi di questa scuola, destinate alla didattica, si è tenuto conto anche della superficie finestrata a garanzia di un **ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale**. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.

E' stata rivista la rimodulazione dei banchi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento ed anche dell'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna).

Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni di seguito riportate:

- distanziamento tra le rime buccali degli alunni = min. 1 m (calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, in situazione di staticità)
- distanza tra docente e alunno = min. 2 m.
- distanza per i passaggi tra le file di banchi: distanza minima = 0,6 m; distanza ottimale \geq 0,8 m.

Ogni aula è dotata di banchi monoposto di dimensioni 0,64 x 0,64 m.; solo nella Scuola Secondaria, in qualche caso, sono presenti nelle aule banchetti di dimensioni 0,45 x 0,65, in attesa dei banchi richiesti al Ministero di dimensioni 0,50 x 0,60 m.

Solo nella Scuola Secondaria, in qualche caso, la cattedra di dimensioni 0,60 x 1,29 m è stata sostituita con un banco di dimensioni 0,64x0,64.

Tipologie di layout delle aule:

Tipo A: coppie di banchi accostati a distanza minima di 0,36 m – per garantire una distanza di 1 m tra le rime buccali - e passaggi tra le file di banchi di larghezza minima di 0,6 m.

Tipo B: file di banchi accostati a distanza minima di 0,6 m (solo nelle aule più grandi).

Sono state adottate anche tipologie di layout che includono entrambe le soluzioni.

Qualora ci fossero attività didattiche realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico/Istituzione Scolastica gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE AGLI STUDENTI ATUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO

Il Dirigente Scolastico per prevenire la diffusione del Virus assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, a tutto il personale in servizio, da realizzare online tramite sito web scuola e anche su supporto fisico ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento di lavoro e studio sulle regole fondamentali di igiene; dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto utilizzando anche gli strumenti digitali disponibili.

Le informazioni devono riguardare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni del Dirigente scolastico, in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, l'osservanza della opportuna segnaletica sia orizzontale che verticale;
 - l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
- Questo punto è riportato nel Regolamento di Istituto.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO E USCITA

Ingressi e uscite scaglionati

Questa scuola, con opportuna segnaletica e con una efficace informazione, comunica a tutta la comunità scolastica le regole da rispettare per evitare **assembramenti**, nel rispetto del principio del **distanziamento fisico** che rappresenta l'aspetto di prioritaria importanza.

Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, **LA SCUOLA HA PREDISPOSTO** la loro ordinata regolamentazione, attraverso orari scaglionati e accessi alternativi, rendendo disponibili tutte le vie di accesso. Questo punto è riportato nel regolamento di Istituto.

Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non strettamente necessari (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia).

Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Ciascuna istituzione potrà definire, in virtù dell'autonomia scolastica, modalità di alternanza /turnazione/didattica a distanza proporzionate all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo. Al fine di ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza.

In tutti gli **altri locali scolastici** destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche specifiche svolte all'interno della scuola.

3. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Anche per gli **spazi comuni**, come aree di ricreazione, corridoi, bagni, sala insegnanti, etc., Il Dirigente Scolastico dovrà assicurare percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento della **ricreazione**, delle **attività motorie** e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e meteorologiche, la scuola deve privilegiarne lo svolgimento di dette attività all'aperto.

Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza, tra questi è da considerare anche la sala docenti.

Mensa scolastica

La mensa scolastica è consentita nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate attraverso tempi di turnazioni. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile, oppure la fornitura del pasto in "lunchbox" per il consumo in classe.

I locali scolastici destinati alla didattica dovranno, inoltre, essere **sempre** dotati di finestre per garantire

un **ricambio d'aria** regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, **l'aerazione naturale**. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazioni del documento Rapporto ISS COVID-19 n.

• **Distribuzione di bevande e snack**

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

La scuola deve assicurare la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.

In tal senso, la scuola provvederà a:

- assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;
- garantire l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni.
- Si precisa che anche i laboratori in dotazione alla scuola devono garantire una distanza interpersonale in misura superiore a 1m; **il ricambio dell'aria degli ambienti avverrà esclusivamente in via naturale con l'apertura delle finestre e porta**. Tutti i laboratori **in dotazione** saranno oggetto di pulizia giornaliera e igienizzazione periodica, predisponendo un cronoprogramma da documentare nel registro del piano delle pulizie, detenuto dal Direttore G.S.A.

Si richiamano le disposizioni riguardo le modalità di uso dei laboratori, come segue:

Le tastiere di tutti i computer saranno disinfettate prima dell'inizio delle lezioni dal personale ausiliario: i docenti e studenti dovranno disinfettare le mani all'inizio e alla fine delle attività didattiche.

- **PULIZIA APPROFONDATA**

Il Dirigente assicurerà una pulizia approfondita, utilizzando detergente neutro, con azione virucida, previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20; ponendo particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.; garantirà l'adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette.

5.DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE

Precauzioni igieniche e utilizzo di mascherina

La scuola deve rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula/corridoio/gruppi di aule, per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Utilizzo di mascherina

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. Es. quelli citati nei precedenti protocolli. Nella scuola deve essere indicata la modalità di smissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, consistente in appositi contenitori loro dedicati.

Per il personale impegnato con alunni con disabilità

Si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, es. visiere). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico. Si precisa che (ove previsto) anche nel **laboratorio di inclusione** deve essere garantita la distanza di almeno 1m muniti di mascherine per tutta la durata della lezione.

Didattica a distanza

Il dirigente scolastico valuta l'opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

a) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, l'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

b) Il referente scolastico per COVID-19 o, in sua assenza, un altro componente del personale scolastico deve:

- telefonare immediatamente alla famiglia dell'alunno
- accompagnare l'alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19, individuata in ciascun plesso dell'Istituto e debitamente segnalata
- procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, mediante l'uso del termometro che non prevede il contatto. *Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che, preferibilmente, non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.*
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno, se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera. *Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori/ tutori che si recano a scuola per condurlo presso la propria abitazione.*
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

Le superfici della stanza o area di isolamento devono essere pulite dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.

a) I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

d) Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.

e) Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

f) Se il test è positivo, si notifica il caso, si attiva la ricerca dei contatti e si provvede alla sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro: se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita; in caso contrario, proseguirà l'isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato, che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione, (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

g) Se il tampone naso-oro-faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

h) In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale, che redigerà una attestazione da cui evincere che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

i) Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- l'alunno deve restare a casa
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale
- i genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute
- il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico
- il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto 1.

l) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- assicurarsi che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico curante per la valutazione clinica necessaria; quest'ultimo valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico
- il medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP).
- il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti
- il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al precedente punto 1
- in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico redigerà una attestazione per il rientro a scuola dell'operatore, poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto dai documenti nazionali e regionali.

m) Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- l'operatore deve restare a casa
- informare il Medico curante.
- comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP
- il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico
- il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
- il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente p. 1
- in caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

n) Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:

La scuola deve mettere in atto il **monitoraggio dello stato di salute degli studenti e del personale scolastico**: nel primo caso i coordinatori di classe dovranno monitorare le assenze dei propri studenti e discriminare quelle per motivi diversi da quelle per motivi di salute, interpellando solo telefonicamente o mediante posta elettronica le rispettive famiglie; le assenze del personale sono note dalla segreteria. In particolare, in presenza di un numero elevato di assenze improvvise di studenti (es. 40%; il valore deve tener conto anche della situazione di altre classi) e personale, va adottata la seguente procedura: **il Referente del Covid-19** deve riportare il dato della classe o del personale al Dipartimento di Prevenzione ASL BAT, che effettuerà una indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

o) Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

p) Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Art. 7 - Gestione in caso di persona risultante positiva al SARS-CoV-2

a) Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola: la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

b) In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, **il referente scolastico per COVID-19 dovrà:**

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato
- fornire l'elenco degli insegnanti che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

b) La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. **La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità.** Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura, soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire un'eventuale circolazione del virus.

Art. 8 - Gestione di una persona risultante contatto stretto di un contatto stretto di un caso

a) Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 9 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili e la sorveglianza sanitaria

a) I dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione; in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche); in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o delle patologie oncologiche (indipendentemente dall'età). Queste patologie, in caso di comorbidità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

b) Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i "lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione.

c) La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico, che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

d) Per **studenti fragili** si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e il DdP, in accordo con il pediatra/medico di famiglia nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata.

Particolare attenzione va posta altresì agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Art. 10 – Esiti test sierologici

In riferimento ai test sierologici al personale scuola in svolgimento:

a) **in caso di esito negativo del test sierologico**, nessun riscontro è previsto all'interessato, né all'istituzione scolastica


b) **in caso di esito positivo**, come da indicazione delle autorità preposte, è necessario effettuare un test molecolare tramite tampone oro-nasofaringeo.

Se il test sierologico è stato effettuato dal Medico di Medicina Generale, sarà il medico stesso a inviare la richiesta di tampone oro-nasofaringeo (la persona sarà contattata dall'ASL per fissare l'appuntamento).

Se il test è stato effettuato tramite Asl, sarà il personale che ha eseguito il test sierologico a fissare l'appuntamento per il tampone.

In attesa dell'effettuazione del tampone occorre porsi in isolamento domiciliare seguendo le indicazioni fornite dal medico o dagli operatori.

Qualora anche il tampone risulti positivo, l'ASL fornirà all'interessato tutte le informazioni necessarie per proseguire l'isolamento e la sorveglianza sanitaria e darà avvio all'indagine epidemiologica.



Il presente documento è costituito da n. 14 pagine